

# **COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO**

**Provincia di Verona**

## **REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE**

Approvato con delibera di Consiglio

Comunale n. 29 del 21.11.2008

In vigore dal 11.12.2008

INDICE:

**TITOLO I. CAMPO DI APPLICAZIONE E SISTEMA DEI LIMITI**

ART 1. GENERALITA'

ART 2. VALORI LIMITE DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE ASSOLUTI E DIFFERENZIALI E LORO VERIFICHE

**TITOLO II. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE**

ART 3. DEFINIZIONE

SEZIONE I – CANTIERI EDILI ED ASSIMILABILI

ART 4. IMPIANTI ED ATTREZZATURE

ART 5. ORARI DELLE ATTIVITÀ IN DEROGA

ART 6. CARATTERISTICHE DELLA DEROGA AI LIMITI ASSOLUTI E DIFFERENZIALE

ART 7. EMERGENZE

SEZIONE 2 – SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO  
OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

ART 8. DEFINIZIONI

ART 9. LOCALIZZAZIONE DELLE AREE

ART 10. ORARI DELLE ATTIVITÀ IN DEROGA

ART 11. CARATTERISTICHE DELLA DEROGA AI LIMITI ASSOLUTI E DIFFERENZIALE

SEZIONE 3 – NORME AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA' TEMPORANEE

ART 12. MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

**TITOLO III. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE**

ART 13. MACCHINE DA GIARDINO

ART 14. MACCHINE AGRICOLE

ART 15. ALTOPARLANTI

ART 16. CONDIZIONATORI

ART 17. ALLARMI ACUSTICI

ART 18. AUTOLAVAGGI

ART 19. SORGENTI MOBILI, ATTREZZATURE PER USO DOMESTICO E/O HOBBISTICO

**TITOLO IV. SISTEMA SANZIONATORIO E ALTRE DISPOSIZIONI**

ART 20. SANZIONI

ART 21. CONTROLLI E MISURAZIONI

ART 22. SOSPENSIONE E REVOCA DI AUTORIZZAZIONI

**TITOLO V. DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO E CLIMA ACUSTICO**

ART 23. INTEGRAZIONE DOMANDA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE / D.I.A.

ART 24. VALUTAZIONE PREVISIONELE DI CLIMA ACUSTICO

ART 25. PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

ART 26. CIRCOLI PRIVATI

**ITOLO VI. DISPOSIZIONI FINALI**

ART 27. ORDINANZE

ART 28. DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATI:

ALLEGATO 1. DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (DOC.I.A.)

ALLEGATO 2. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

ALLEGATO 3. CANTIERI EDILI

ALLEGATO 4. CANTIERI STRADALI

ALLEGATO 5. CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI

ALLEGATO 6. MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, E  
ASSIMILABILI

ALLEGATO 7. CANTIERI, MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL  
PUBBLICO, E ASSIMILABILI

# **REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE**

## **TITOLO I CAMPO DI APPLICAZIONE E SISTEMA DEI LIMITI**

### **ART 1 – GENERALITA'**

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.447/95 e della L.R.21/99.

Dal presente regolamento vengono escluse le attività e i comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, quali schiamazzi e strepiti di animali, volume radio-tv, ecc., cui provvede il I comma dell'art 659 del Codice Penale o altre disposizioni.

### **ART 2 - VALORI LIMITE DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE ASSOLUTI E DIFFERENZIALI E LORO VERIFICHE.**

Nel territorio comunale sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori limite di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 (Allegato 2).

Si rimanda per le definizioni a quanto stabilito dalla legge quadro sull'inquinamento acustico e dai provvedimenti legislativi emanati ad essa collegati.

Qualora siano emanati ulteriori provvedimenti successivi alla data di approvazione del presente regolamento questi si intenderanno automaticamente recepiti.

## **TITOLO II ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE**

### **ART 3. DEFINIZIONE**

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive e le attività rumorose a carattere permanente o stagionale. Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti assoluti e differenziali a norma del presente regolamento.

### **SEZIONE I – CANTIERI EDILI ED ASSIMILABILI**

### **ART 4. IMPIANTI ED ATTREZZATURE**

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso, sia fissi che mobili, dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e Regolamento attività rumorose e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.

Per le altre attrezzature non considerate dalla normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

## **ART 5. ORARI DELLE ATTIVITÀ IN DEROGA**

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri può essere consentito in deroga ai limiti assoluti di zona e differenziali nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

Copia dell'autorizzazione in deroga dovrà essere esposta in maniera visibile all'esterno del cantiere di lavoro con adeguato anticipo rispetto alla data di inizio validità della deroga.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori in cantieri stradali in deroga ai limiti assoluti e differenziali può essere consentito nei giorni feriali dalle 7:00 alle 20:00.

## **ART 6. CARATTERISTICHE DELLA DEROGA AI LIMITI ASSOLUTI E DIFFERENZIALE**

La deroga generale riguarda i limiti assoluti e differenziali relativamente al solo periodo diurno, fatto salvo quanto previsto dall'art.1.

Per le attività e le operazioni attinenti al cantiere di lavoro dovrà comunque essere rispettato il valore limite di immissione assoluto di 70 dB(A) inteso come livello sonoro equivalente misurato per un periodo di misura non inferiore a mezz'ora, all'interno del periodo di riferimento diurno (6:00-22:00); tali limiti si intendono verificati in facciata agli edifici, in corrispondenza dei recettori più vicini o più esposti.

Nel caso di ristrutturazioni interne, all'interno dei locali più vicini o più esposti dovrà essere rispettato il valore limite di immissione di 60 dB(A), inteso come livello sonoro equivalente misurato per un periodo di misura non inferiore a mezz'ora, all'interno del periodo di riferimento diurno (6:00-22:00).

## **ART 7. EMERGENZE**

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità e agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

## **SEZIONE 2 –SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO**

### **ART 8. DEFINIZIONE**

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all'art. 3 del presente regolamento quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es. piani-bar, serate musicali, ecc.), quando non superino complessivamente 16 giornate di manifestazione nell'arco di un anno.

### **ART 9. LOCALIZZAZIONE DELLE AREE**

Nelle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto individuate nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio viene di norma concessa l'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla classificazione acustica e dalla legislazione nazionale, previa semplice comunicazione da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, secondo quanto previsto dal presente

regolamento.

Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle sopra richiamate, compresi i pubblici esercizi, dovrà essere indirizzata al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività.

#### **ART 10. ORARI DELLE ATTIVITÀ IN DEROGA**

Il funzionamento delle sorgenti sonore ( tra i quali sono compresi gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione) in deroga ai limiti assoluti e differenziali è consentito di norma dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16.00 alle ore 24:00.

Copia dell'autorizzazione in deroga dovrà essere esposta in maniera visibile nei pressi della località oggetto della specifica manifestazione con adeguato anticipo rispetto alla data di inizio validità della deroga.

#### **ART 11. CARATTERISTICHE DELLA DEROGA AI LIMITI ASSOLUTI E DIFFERENZIALE**

Il limite massimo di immissione da non superare è di 70dB(A) di livello equivalente misurato per un periodo di misura non inferiore a mezz'ora. Tale limite si intende misurato in facciata agli edifici, in corrispondenza dei recettori più esposti o più vicini.

Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più esposti o più vicini è di 60 dB(A); le misurazioni del livello equivalente di pressione sonora ponderato A, sono effettuate con le modalità indicate dal D.P.C.M. 16 marzo 1998 per un periodo di misura di almeno 30 minuti.

### **SEZIONE 3 – NORME AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA'TEMPORANEE**

#### **ART 12. MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA**

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore, orario e localizzazione indicati agli artt. precedenti necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento e/o effettuare l'attività rumorosa in località non compresa tra quelle indicate nella classificazione acustica come adibite a manifestazioni, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, eventualmente sentito il parere dell'ARPAV può autorizzare l'attività temporanea in deroga al presente regolamento.

### **TITOLO III ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE**

#### **ART 13. MACCHINE DA GIARDINO**

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore

20:00. Il sabato è consentito dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Nei giorni festivi è consentito dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

#### **ART 14. MACCHINE AGRICOLE**

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6:00 alle ore 21:00 dei giorni feriali e dalle ore 6:00 alle ore 13:00 dei giorni festivi.

L'impiego delle stesse è consentito dalle ore 8:00 alle ore 13:00 nei giorni feriali e festivi e dalle ore 15:00 alle ore 20:00 nei soli giorni feriali nelle vicinanze delle abitazioni.

Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

#### **ART 15. ALTOPARLANTI**

L'uso di altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario, ai sensi dell'art. 59 del Codice Civile della strada è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 per il periodo dal 16 settembre al 15 giugno e dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30 dal 16 giugno al 15 settembre.

#### **ART 16. CONDIZIONATORI**

I condizionatori devono essere installati ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi tal da non creare emissioni di aria calda e di rumore.

I condizionatori devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e generare rumore per via solida.

#### **ART 17. ALLARMI ACUSTICI**

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

#### **ART 18. AUTOLAVAGGI**

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, ecc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 21.00 e nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 21.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.

Gli autolavaggi di nuovo insediamento devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui al Piano Regolatore Generale e ad una distanza di almeno 100 metri dalle case.

## **ART 19. SORGENTI MOBILI, ATTREZZATURE PER USO DOMESTICO E/O HOBBISTICO**

Le macchine, le attrezzature e le attività rumorose per fini domestici, hobbystici o simili dovranno essere utilizzate o svolte avendo cura che le emissioni prodotte siano contenute e comunque entro i seguenti periodi: nei giorni feriali dalle 8:00 alle 20:00 con interruzione dalle ore 13:00 alle ore 15:00; il sabato dalle ore 9:00 alle ore 20:00 con interruzione dalle ore 13:00 alle ore 16:00; nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Le attività del presente articolo, non comprese da quanto previsto dalla legge quadro 447/95 e dai decreti collegati sono soggette a quanto previsto dal I comma dell'art 659 del Codice Penale o altre disposizioni.

### **TITOLO IV SISTEMA SANZIONATORIO E ALTRE DISPOSIZIONI**

#### **ART 20. SANZIONI**

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art.10 della L.447/95 e all'art.8 della L.R. n. 21/99.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli art. 659 e 660 del C:P: e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

#### **ART 21. CONTROLLI E MISURAZIONI**

L'attività di controllo dell'esistenza e del rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalle eventuali deroghe autorizzate dal Sindaco è demandata al Corpo di Polizia Municipale.

Il Comune potrà richiedere eventuali attività di misurazione all'A.R.P.A.V., secondo quanto previsto dalla L.R. 32 del 18 ottobre 1996 e/o da specifiche convenzioni.

#### **ART 22. SOSPENSIONE E REVOCA DI AUTORIZZAZIONI**

Il persistente e ripetuto mancato rispetto delle disposizioni, degli orari e/o dei limiti previsti dalla legislazione nazionale e regionale, dal presente regolamento e dalle disposizioni speciali delle singole autorizzazioni in deroga può comportare, oltre alle sanzioni previste dalle leggi vigenti e dal presente regolamento la sospensione dell'attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'adeguamento di quanto previsto dalla normativa.

### **TITOLO V DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO E CLIMA ACUSTICO**

#### **ART 23. INTEGRAZIONE DOMANDA PERMESSI DI COSTRUIRE O D.I.A.**

Nelle more dell'indicazione, da parte della Regione Veneto, dei criteri di cui all'art. 4, comma 1, lettera 1 della legge 447/95, la domanda del permesso di costruire o la denuncia di inizio attività relativa alla modifica o al potenziamento delle opere elencate nel seguito deve contenere documentazione di impatto acustico (Doc.I.A.), predisposta secondo i criteri e gli

elaborati illustrati nell' (Allegato 1) al presente regolamento, che dovrà essere presentata dai soggetti di seguito individuati:

A - I titolari dei progetti per la realizzazione e il potenziamento delle opere elencate dall'art 8 della L.477/95 e di seguito riportate

- Opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L.349/1986;
- Strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs.n.285/1992 e successive modificazioni;
- Discoteche
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, compresi motori frigoriferi ed impianti di condizionamento
- impianti sportivi e ricreativi
- impianti ed edifici adibiti ad attività produttive e a postazioni di servizi commerciali

B - I richiedenti il rilascio :

- di permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- di altri provvedimenti comunali di agibilità all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;

- di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive

Sono fatte salve in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione, le disposizioni della L.R. 26 marzo 1999 n.10 (BUR n. 29/1999) "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale".

2. Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione della domanda del permesso di costruire o la denuncia di inizio attività, la Doc.I.A. dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione o alla denuncia di inizio attività.

3. Il rilascio del permesso di costruire o il tacito assenso alla denuncia di inizio attività non è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo, ma la realizzazione degli interventi previsti nella Doc.I.A. e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità della struttura.

4. Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla Doc.I.A. e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al servizio. La certificazione è sottoscritta dal tecnico redattore della Doc.I.A.

## **ART 24. VALUTAZIONE PREVISIONE DI CLIMA ACUSTICO**

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla DGRV 4313 del 21/09/1993:

- case di cura e di riposo
- parchi pubblici urbani e extraurbani
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L.447/95.

## **ART 25. PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO**

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli di rumore

prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14/11/1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.3 della L:R: n. 21/1999 e DGRV 4313 del 21/09/93, apposito piano di risanamento acustico, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica.

Il Comune entro 30 giorni dalla presentazione del piano può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

Per la valutazione dei piani il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.V., Dipartimento Provinciale di Padova e per gli aspetti igienico sanitari della A.S.L.

## **ART 26. CIRCOLI PRIVATI**

Ai responsabili dei circoli privati, anche non titolari di autorizzazione amministrativa, è fatto obbligo di assicurare che i locali nei quali si riuniscono i soci o comunque i frequentatori del circolo stesso siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di fuoriuscire, o di penetrare in ambienti confinanti.

Ai responsabili dei circoli privati inoltre è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, quale ad esempio chiusura di portiere degli autoveicoli e vociare degli avventori, informando tempestivamente le Forze dell'ordine, ove necessario.

I circoli privati ove si svolgano attività rumorose anche con utilizzo di impianti rumorosi, devono presentare al Comune la documentazione di Impatto Acustico contestualmente alla domanda / denuncia per poter somministrare alimenti e bevande, o comunque prima dell'insediamento nei locali previsti

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART 27. ORDINANZE**

In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il comune può inoltre disporre, con ordinanza:

- limiti di orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica;

### **ART 28. DISPOSIZIONI FINALI**

Sono abrogate le norme nei regolamenti comunali in contrasto con il presente regolamento e vengono recepite negli stessi ( in particolare nel regolamento edilizio e in quello riguardante l'ordine pubblico) le nuove disposizioni qui stabilite.

## ALLEGATI:

### ALLEGATO 1. DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (DOC.I.A.)

La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto.

La relazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata ed approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso.

Fino all'approvazione della Legge Regionale che stabilirà i criteri per la redazione della Documentazione di impatto acustico prevista dall'art. 8, commi 2,3 e 4 della Legge 447/95 la relazione deve contenere:

- Descrizione dell'attività e del ciclo lavorativo.
- Descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia in scala adeguata (almeno 1:2000), prospetti, indicazione della classe acustica della zona e di quelle limitrofe.
- Descrizione delle sorgenti di rumore: analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni anche con indicazione delle possibili vie di fuga; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia: planimetria e prospetti;
- valutazione del presumibile volume di traffico indotto dall'insediamento e della rumorosità provocata dalla movimentazione di prodotti e/o materie prime, come media oraria e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico; andranno indicati anche i percorsi di accesso, i parcheggi, e i percorsi pedonali dai parcheggi all'ingresso e le misure previste per limitare l'impatto ambientale;
- indicazioni delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo, nonché la presenza di componenti tonali e di eventi impulsivi.
- Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti ecc.). Nel caso di spazi abitativi confinanti con spazi destinati a pubblici esercizi, attività artigianali, commerciali, industriali, ricreative, deve essere prodotta anche:
  - in fase di rilascio del permesso di costruire: specifica dichiarazione comprovante che la costruzione avverrà nel rispetto degli indici di fonoisolamento di cui al DPCM 5/12/1997;
  - in fase di rilascio di licenza d'uso: verifica strumentale del rispetto degli indici di isolamento acustico (D.P.C.M. 5/12/1997);
  - in fase di domanda di Autorizzazione Amministrativa o nulla osta all'esercizio:
    - a) quando sia prevista l'apertura o il funzionamento oltre le ore 22,00: produrre specifica documentazione riportante tutte le misure strutturali e gestionali adottate per contenere il rumore prodotto dall'attività entro i vigenti limiti di legge;
    - b) descrizione dettagliata delle fonti sonore;
    - c) verifica strumentale del rispetto degli indici di isolamento acustico;
    - d) misure adottate per impedire che il rumore prodotto dalle stesse sorgenti possa essere immesso negli ambienti abitativi oltre ai limiti differenziali previsti dalla normativa;

- Indicazione dei livelli di rumore esistenti PRIMA dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotte analiticamente o dai rilievi fonometrici, specificando, i parametri di calcolo o di misura ( posizione, periodo, durata, ecc.).
- Indicazione dei livelli di rumore DOPO l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto. Per le sorgenti interne dovrà essere riportato anche l'indice del potere fonoisolante (Rw) dei materiali costituenti le pareti esterne. Attestazione di rispetto degli indici di isolamento acustico, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, di tutte le partizioni verticali ed orizzontali dell'unità immobiliare, sia confinanti che non confinante con altri ambienti, sia finestrati che non finestrati.
- Analisi comparativa tra i livelli di rumore ottenuti ai punti precedenti ed i limiti di emissione ed immissione (compresi i limiti differenziali).
- Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla legge o dal regolamento, supportati da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
- Descrizione degli interventi di bonifica possibili, qualora in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dalla norma non fossero rispettati.
- Qualsiasi altra informazione ritenuta utile.
- Identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha redatto la Doc.I.A. ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95 e del D.P.C.M. 31/8/1998.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere corredata di planimetria in scala non inferiore a 1/2000.

## ALLEGATO 2. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

Nel territorio comunale sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati :

valori limite di emissione - Leq in dB(A)

| Destinazione d'uso del territorio | Diurna (6.00-22.00) | Notturmo (22.00- 06.00) |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Aree particolarmente protette     | 45                  | 35                      |
| Aree prevalentemente residenziali | 50                  | 40                      |
| Aree di tipo misto                | 55                  | 45                      |
| Aree di intensa attività umana    | 60                  | 50                      |

Valore limite di emissione : il valore massimo di rumore che può essere emesso da una Sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

| Destinazione d'uso del territorio | Diurna (6.00-22.00) | Notturmo (22.00- 06.00) |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Aree particolarmente protette     | 50                  | 40                      |
| Aree prevalentemente residenziali | 55                  | 45                      |
| Aree di tipo misto                | 60                  | 50                      |
| Aree di intensa attività umana    | 65                  | 55                      |

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

### **Valori limite differenziali di immissione**

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti :

- 5 dB nel periodo diurno

#### valori limite di qualità - Leq in dB(A)

| Destinazione d'uso del territorio | Diurna (6.00-22.00) | Notturmo (22.00- 06.00) |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Aree particolarmente protette     | 47                  | 37                      |
| Aree prevalentemente residenziali | 52                  | 42                      |
| Aree di tipo misto                | 57                  | 47                      |
| Aree di intensa attività umana    | 62                  | 52                      |

#### valori di attenzione - Leq in dB(A)

- a) se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree esclusivamente industriali (classe VI) in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

### **ALLEGATO 3. CANTIERI EDILI**

(testo da inserire nei permessi di costruire)

- L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, sono consentiti nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00 nei limiti di rumore indicati all'art. 9 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

### **ALLEGATO 4. CANTIERI STRADALI**

(testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale)

- L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 entro i limiti di rumore indicati all'art. 9 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

ALLEGATO 5. CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER  
ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA**

**AL SIGNOR SINDACO  
DEL COMUNE DI  
FERRARA DI MONTE BALDO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di: \_\_\_\_\_

della ditta \_\_\_\_\_

con sede legale \_\_\_\_\_

(via, n. civico, telefono, fax) \_\_\_\_\_

**C H I E D E**

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in \_\_\_\_\_

da effettuarsi in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

e negli orari \_\_\_\_\_

in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, per le seguenti motivazioni:

\_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione.

Allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate;
- 2) relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta da Tecnico competente in Acustica.

in fede.

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

ALLEGATO 6. MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, E ASSIMILABILI

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA**

**AL SIGNOR SINDACO  
DEL COMUNE DI  
FERRARA DI MONTE BALDO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di: \_\_\_\_\_

della ditta \_\_\_\_\_

con sede legale \_\_\_\_\_

(via, n. civico, telefono, fax) \_\_\_\_\_

**C H I E D E**

ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

\_\_\_\_\_

da effettuarsi in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

e negli orari \_\_\_\_\_

in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, per le seguenti motivazioni:

\_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione.

Allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate;
- 2) relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta da Tecnico competente in Acustica.

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

ALLEGATO 7. CANTIERI, MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, E ASSIMILABILI

**COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA**

**AL SIGNOR SINDACO  
DEL COMUNE DI  
FERRARA DI MONTE BALDO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di: \_\_\_\_\_

della ditta \_\_\_\_\_

con sede legale \_\_\_\_\_

(via, n. civico, telefono, fax) \_\_\_\_\_

**COMUNICA**

che nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

e negli orari \_\_\_\_\_

in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente

in \_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

1. planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate;
2. relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_